REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1984

recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (3), ciascuno Stato membro produttore instaura un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne ; che, conseguentemente, le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto presentate dagli interessati devono contenere le indicazioni necessarie a effettuare detti controlli ; che, nello stesso intento, è necessario prevedere alcuni obblighi per gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e le relative unioni ;

considerando che i controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 devono riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di dichiarazioni di coltura degli olivicoltori membri delle organizzazioni ;

considerando che l'aiuto, da concedere agli olivicoltori non membri di un'organizzazione di produttori e agli olivicoltori la cui produzione media è inferiore a 100 kg di olio, deve essere calcolato in funzione delle rese forfettarie di olive e di olio degli ulivi ; che dette rese sono altresì un riferimento necessario per la determinazione dell'importo dell'aiuto agli olivicoltori membri di un'organizzazione in caso di vendita delle olive prodotte da questi ultimi a un acquirente diverso da un frantoio riconosciuto ; che è pertanto necessario che le rese da prendere in considerazione siano fissate per zone di produzione aventi determinate caratteristiche ;

considerando che, per facilitare la fissazione delle rese, è opportuno che agenti della Commissione partecipino ai lavori preparatori ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto, è opportuno, da un lato, precisare le indicazioni minime che devono figurare nella contabilità di magazzino di ciascun frantoio riconosciuto e, dall'altro, definire le condizioni di riconoscimento dei frantoi ;

considerando che i controlli di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 devono riguardare una percentuale che offra sufficienti garanzie ai fini del corretto funzionamento del regime, tenuto conto delle possibilità di controllo degli Stati membri interessati ;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2261/84, le unioni di organizzazioni di produttori verificano per sondaggio i controlli effettuati da ciascuna organizzazione ; che tali verifiche devono riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di olivicoltori, tenuto conto delle garanzie di controllo fornite dall'organizzazione ;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede le norme generali relative al finanzimaneto delle organizzazioni di produttori e delle relative unioni per le attività connesse ai compiti previsti dalle regolamentazioni in materia di aiuto alla produzione ; che, conseguentemente, è necessario prevedere le modalità secondo cui viene effettuato detto finanziamento anche in relazione alle spese previsibili dei suddetti organismi ; che tuttavia, tenuto conto della particolarità delle strutture di produzione in alcuni Stati membri in cui le somme destinate a questo finanziamento sono insufficienti, è opportuno prevedere delle modalità particolari per questa evenienza ;

considerando che, per garantire il passaggio armonioso dal regime attualmente vigente a quello instaurato dal regolamento (CEE) n. 2261/84, è opportuno prevedere per la prima campagna di applicazione talune modalità di applicazione transitorie ;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3, secondo trattino, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 sono presentate al più tardi il 30 novembre di ciascuna campagna.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

Tuttavia, per la campagna 1984/1985, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di detto articolo 3 deve essere presentata al più tardi al momento della presentazione della domanda di aiuto.

2. La prima dichiarazione di coltura presentata da un olivicoltore deve indicare, in particolare :

a) il cognome, il nome e l'indirizzo dell'olivicoltore ;

b) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende ;

c) il riferimento catastale dell'azienda o delle aziende oppure, mancando un catasto fondiario, una descrizione particolareggiata dell'azienda ;

d) per ciascuna azienda, un elenco delle particelle olivicole con la rispettiva superficie, il tipo di oleicoltura praticata e il numero di ulivi in produzione le cui olive sono utilizzate per la produzione di olio e le loro varietà ;

e) il numero totale di ulivi da olio in produzione ;

f) una dichiarazione dalla quale risulti che le superfici olivicole indicate nella dichiarazione di coltura sono ammissibili all'aiuto alla produzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio (1).

Se le informazioni di cui ai punti da b) ad e) sono già state presentate ai fini della preparazione dello schedario oleicolo, conformemente al regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio (2), la dichiarazione di coltura deve limitarsi a far riferimento alla dichiarazione relativa allo schedario, completata, se del caso, specificando i mutamenti intervenuti dopo la compilazione di quest'ultima dichiarazione.

3. Nelle dichiarazioni successive :

— qualora gli elementi contenuti nella prima dichiarazione di coltura di un olivicoltore subiscano cambiamenti, occorre precisare questi ultimi nella dichiarazione di coltura ;

— qualora gli elementi contenuti nella prima dichiarazione di coltura di un olivicoltore non subiscano cambiamenti, la dichiarazione di coltura può essere depositata, per quanto riguarda i produttori associati, al più tardi al momento della presentazione della domanda di aiuto e, per quanto riguarda i produttori non associati, al più tardi al momento della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 e può limitarsi a indicare che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla prima dichiarazione.

4. La dichiarazione presentata dagli olivicoltori non associati vale come domanda di aiuto se essa è completata entro e comunque non oltre il 31 luglio di ogni campagna dai seguenti elementi :

— la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84,

— in caso di molitura delle olive per conto del dichiarante i certificati del frantoio attestanti la trasformazione delle olive in olio,

— in caso di vendita delle olive, il nome e l'indirizzo dell'acquirente e una copia della fattura di vendita o di ogni altro documento equivalente.

5. Nel caso in cui una parte delle olive è stata utilizzata a fini diversi dalla produzione di olio d'oliva, l'aiuto è pagato in proporzione al quantitativo di olive destinate alla produzione d'olio.

Articolo 2

Per verificare il rispetto della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori esigono dai loro membri una copia dei titoli di proprietà o dei contratti o di altri titoli in base ai quali essi esercitano la conduzione degli oliveti. Queste copie sono allegate al registro dei membri delle organizzazioni di produttori.

Tuttavia, per la campagna 1984/1985, l'olivicoltore può presentare alla sua organizzazione, in via provvisoria e in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione che certifichi la sua qualità di proprietario dell'oliveto da lui condotto. In tal caso, il titolo deve essere presentato entro il 31 ottobre 1985.

Articolo 3

Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, nonché ai capitoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84, e le disposizioni del presente regolamento, un'organizzazione o un'unione di produttori può essere riconosciuta soltanto se assume l'impegno :

— di dotarsi della struttura amministrativa adeguata per l'esecuzione dei compiti che le sono stati affidati ;

— di dotarsi del personale qualificato necessario per l'esecuzione di tali compiti ;

— di compilare mensilmente una relazione sull'attività svolta e di tenere una contabilità relativa all'attività di gestione.

Il riconoscimento non può essere mantenuto qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte.

Articolo 4

1. Le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni presentano allo Stato membro interessato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni campagna, le dichiarazioni di coltura dei loro membri o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.
(2) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.

Tuttavia, per la campagna 1984/1985, le dichiarazioni di coltura devono essere presentate al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Il controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è effettuato sul 5 % delle dichiarazioni di coltura presentate da ogni organizzazione. Tuttavia, per la campagna 1984/1985 la percentuale di dichiarazioni di coltura da controllare è uguale a 3. Tale controllo è eseguito in via prioritaria sulle dichiarazioni di coltura dalle quali risulti una densità di olivi per ettaro più elevata di quella constatata in media nella zona di produzione interessata. Le organizzazioni di produttori elaborano, per ogni controllo effettuato, una relazione dettagliata di cui una copia è inviata nei migliori termini allo Stato membro interessato.

Articolo 5

1. La domanda di aiuto, che ogni olivicoltore deve presentare, deve contenere quanto meno le informazioni seguenti :

a) nome, cognome e indirizzo dell'olivicoltore ;

b) quantità di olio vergine prodotta ;

c) ubicazione delle aziende in cui le olive sono state raccolte, facendo riferimento alla dichiarazione di coltura ;

d) indicazione del frantoio o dei frantoi riconosciuti nei quali è stato prodotto l'olio, specificando, per ciascuno di essi, la quantità di olive utilizzata e la quantità di olio prodotta.

La domanda di aiuto deve essere accompagnata da una dichiarazione del frantoio, che conferma le indicazioni di cui al punto d) ; la forma e il contenuto di tale dichiarazione saranno stabiliti dagli Stati membri.

2. Per quanto riguarda gli olivicoltori che hanno venduto la loro produzione di olive, la domanda di aiuto deve comportare in particolare, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) :

a) l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'acquirente ;

b) copia della fattura di vendita delle olive o di qualsiasi documento equivalente.

3. Gli olivicoltori presentano le domande di aiuto entro e comunque non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna :

— all'organizzazione di produttori qualora si tratti di olivicoltori membri di un'organizzazione ;

— all'autorità competente dello Stato membro interessato, qualora si tratti di olivicoltori non appartenenti ad un'organizzazione di produttori.

4. Le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto relative alla campagna in corso entro il 31 ottobre di ciascuna campagna.

Articolo 6

1. Ai fini della determinazione della compatibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori prendono in considerazione le rese in olive e in olio fissate in conformità dell'articolo 18 di detto regolamento per la zona in cui si trovano l'azienda o le aziende da cui provengono le olive trasformate, nonché ogni altra informazione utile, compresa quella di cui all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma.

2. L'organizzazione di produttori trasmette il più sollecitamente possibile alle autorità competenti dello Stato membro interessato i documenti relativi ai propri membri nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 gli olivicoltori interessati devono presentare, contestualmente alla domanda di aiuto di cui all'articolo 5, una domanda di anticipo.

L'organizzazione di produttori, dopo aver verificato gli elementi contenuti nella domanda di aiuto e prima di eseguire il controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di cui sopra, trasmette la domanda di anticipo alle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Le organizzazioni di produttori che compongono un'unione devono rappresentare almeno un terzo delle regioni economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

2. La verifica di cui all'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84 verte sul 5 % dei controlli effettuati dalle organizzazioni di produttori. Le unioni elaborano per ciascuna verifica effettuata un rapporto dettagliato di cui una copia è inviata nei migliori termini allo Stato membro interessato.

Articolo 8

1. Per la campagna 1984/1985 e nel limite per ogni Stato membro dell'importo derivante dalla trattenuta sull'aiuto :

a) la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2261/84 è fissata a 2 ECU per membro delle organizzazioni di produttori di cui ciascuna unione è composta ;

b) per ciascun controllo delle dichiarazioni di coltura effettuato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori ricevono un importo di 80 ECU ; qualora il controllo riguardi superfici oleicole superiori a 3, 10 e 30 ha, tale importo è maggiorato rispettivamente di 50, 100 e 150 ECU ;

c) il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto, di cui all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione del numero delle domande di aiuto esaminate da dette organizzazioni.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 nel caso in cui un'unione, dopo aver svolto tutti i compiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, non abbia utilizzato la totalità della somma derivante dal finanziamento di cui alla lettera a), essa deve ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongno in funzione del numero dei soci di dette organizzazioni.

2. Per le campagne successive, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono fissati anteriormente all'inizio di ciascuna campagna, in funzione della somma globale prevista che dovrà essere ripartita nonché dell'esperienza acquisita, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Tuttavia, se le somme derivanti dalla trattenuta di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, non permette di versare alle organizzazioni di produttori e alle unioni gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri interessati possono contribuire al pagamento di alcune spese derivanti dall'attività di controllo di detti organismi.

In tal caso, gli Stati membri possono versare alle organizzazioni e unioni importi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b), ma comunque nei limiti degli importi previsti.

4. L'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 non può eccedere :

— per quanto riguarda le unioni, l'80 % dell'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera a) ;

— per quanto riguarda le organizzazioni, l'80 % dell'importo da versare per ciascun controllo, moltiplicato per il numero di controlli previsti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, sulla base del numero di membri di ciascuna organizzazione.

Articolo 9

1. Ai fini del riconoscimento dei frantoi, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in particolare :

— i quantitativi di oli che possono essere immagazzinati ;

— la capacità effettiva di triturazione per giornata lavorativa di 8 ore ;

— una descrizione dell'attrezzatura tecnica installata o funzionante nel frantoio, indicando per ciascuna unità il tipo, la marca, il modello e la capacità oraria.

Il frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori l'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La contabilità di magazzino giornaliera standardizzata di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprende :

a) i quantitativi di olive entrati nel frantoio, partita per partita, indicando il proprietario e il produttore di ciascuna partita ;

b) i quantitativi di olive triturati ;

c) i quantitativi di olio ottenuti ;

d) i quantitativi di sansa ottenuti ;

e) i quantitativi di olio usciti dal frantoio, partita per partita, indicandone il destinatario ;

f) i quantitativi di sanse di oliva usciti dal frantoio, partita per partita, indicandone il destinatario.

3. Se l'olio e/o le sanse di oliva ottenuti sono venduti dal titolare del frantoio, la fattura di vendita relativa a ciascuna partita deve essere presentata, a richiesta, alle autorità che procedono al controllo della contabilità di magazzino.

4. Nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per ottenere il riconoscimento di un frantoio sotto il regime di controllo speciale lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda motivata, precisando il tipo di controllo che esso si impegna ad esercitare sul frantoio in causa. Entro 30 giorni la Commissione decide se tale riconoscimento può essere concesso e notifica la sua decisione allo Stato membro interessato.

Articolo 10

1. Il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è effettuato almeno sul 5 % dei frantoi riconosciuti. Tuttavia per la campagna 1984/1985 il controllo è effettuato su almeno il 3 % dei frantoi riconosciuti.

2. Il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è effettuato almeno sul 5 % degli oleicoltori non associati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri produttori costituiscono entro il 31 ottobre 1985 al più tardi lo schedario computerizzato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Gli Stati membri immettono nello schedario computerizzato, non appena sono disponibili, i dati contenuti nello schedario oleicolo.

2. Una volta costituito lo schedario computerizzato, gli Stati membri produttori vi immettono, non appena sono disponibili, i dati di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84, relativi a ciascuna campagna.

3. Al più tardi il 31 dicembre 1985, gli Stati membri inseriscono nello schedario computerizzato tutti i dati disponibili per le campagne 1982/1983 e 1983/1984. Tra questi dati devono figurare almeno, per ciascun produttore :

— il quantitativo per cui è stato chiesto l'aiuto ;

— il quantitativo per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

4. Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE e del regolamento (CEE) n. 1590/83, prima del 1° novembre 1985 gli Stati membri produttori inseriscono negli schedari computerizzati i dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1590/83 o risultanti dalle operazioni di ristrutturazione degli oliveti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento.

Articolo 12

1. Per fissare le rese di olive e di olio ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori trasmettono alla Commissione dati calcolati per zone di produzione omogenee stabiliti tenendo conto soprattutto :

— della situazione geografica e delle caratteristiche agronomiche del terreno ;

— delle varietà di olivi predominanti nonché alla forma di coltivazione più diffusa e della loro età.

2. Per ciascuna zona di produzione, i dati in oggetto devono almeno indicare :

a) la delimitazione geografica della zona ;

b) una stima della superficie piantata a olivi ;

c) una stima del numero medio di olivi per ettaro di coltura specializzata ;

d) la produzione media di olive per albero ;

e) la produzione media di olio per 100 chilogrammi di olive.

3. Per ciascuna zona di produzione, i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati da una relazione sulle condizioni di produzione rilevate nella zona durante la campagna.

4. Per stabilire le rese di olio, in ciascuna zona di produzione gli Stati membri determinano, in frantoi diversamente attrezzati, rappresentativi delle capacità di molitura della zona, e in periodi differenti della raccolta, la resa di olio delle olive nella zona in questione.

Per stabilire le rese di olive, gli Stati membri determinano, almeno per le principali zone di produzione e all'inizio della campagna, le rese di olive su oliveti rappresentativi delle condizioni di produzione della zona.

5. Agenti della Commissione partecipano alla determinazione dei dati summenzionati.

Articolo 13

Il quantitativo di olio di sansa ammissibile all'aiuto è uguale a 8 % della quantità di olio di oliva vergine prodotta a partire dalle olive da cui le sanse sono ottenute e per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84.

Articolo 14

Gli Stati membri produttori prendono tutte le misure necessarie per assicurarsi che le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio (1) adempiano a tutti gli obblighi relativi al regime di aiuto alla produzione previsto da tale regolamento.

Articolo 15

Per la campagna 1984/1985, gli Stati membri produttori possono derogare alle disposizioni di cui :

— dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f),

— dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere e) ed f).

Articolo 16

Gli Stati membri produttori adottano tutte le misure necessarie per informare gli olivicoltori delle sanzioni previste in virtù della regolamentazione comunitaria nei casi di dichiarazione di coltura o di domanda di aiuto non veritiere.

Gli Stati membri produttori comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni previste per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1984.

(1) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione